

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

## INDICE

|   | PAG.                         |
|---|------------------------------|
| <b>Congedi:</b>   |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 575                          |
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 575                          |
| <b>Commemorazioni:</b>  |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 575                          |
| BIMA . . . . .  | 575                          |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>   |                              |
| Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima. (2698) . . . . . | 576                          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 576, 577, 578                |
| TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 576                          |
| BIMA . . . . .  | 576                          |
| GUADALUPI . . . . .   | 576, 577                     |
| TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . .   | 577, 578                     |
| DUCCI . . . . .   | 577                          |
| GATTO . . . . .   | 577                          |
| JACOPONI . . . . .  | 577                          |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>   |                              |
| Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni (2423) . . . . .   | 579                          |
| PRESIDENTE . . . . .  | 579, 580, 581, 582, 583, 584 |
| TROISI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 579, 580, 582                |
| VIGO <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .  | 579, 580, 581, 582           |
| BIMA . . . . .  | 579, 580, 581, 582, 584      |
| MENOTTI . . . . .   | 581                          |
| CERRETI . . . . .   | 581                          |
| <b>Votazione segreta:</b>   |                              |
| PRESIDENTE . . . . .  | 585                          |

La seduta comincia alle 9,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Biagi, Farinet e Sensi.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per i disegni di legge in esame nella seduta odierna, il deputato Bensi è sostituito dal deputato Guadalupi.

**Commemorazioni.**

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BIMA. Onorevoli colleghi, credo di interpretare il pensiero di tutti i membri della Commissione nel pregare il Presidente di volere esprimere alla famiglia di Eugenio Castellotti, che rappresentava una gloria per il nostro paese nel campo dell'automobilismo, il nostro vivo cordoglio per la sua tragica morte. Non so se questo sia consentaneo con la nostra attività, ma ritengo che la nostra Commissione, la quale si interessa del settore dei trasporti, non possa essere indifferente di fronte a questo lutto, che deve considerarsi nazionale.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna difficoltà perché la Commissione esprima il proprio

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

cordoglio di fronte alla morte. Se i colleghi sono d'accordo, può rimanere stabilito che mi farò interprete presso la famiglia di Eugenio Castellotti dei sentimenti della Commissione.

*(Così resta stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per spese di gestione della stazione marittima. (2698).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole TROISI, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**TROISI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il porto di Brindisi, che giustamente è celebrato per la sua sicurezza, e che si suole definire come « porto di velocità », va assumendo una notevole importanza per il movimento dei passeggeri. Esso è anche sede di un Centro di emigrazione, poiché vi fanno capo in buon numero i nostri emigranti provenienti dalle regioni meridionali.

Nel porto di Brindisi è, perciò, sorta la stazione marittima, proprio per soddisfare le esigenze del movimento passeggeri. Dalla fine del 1953 la stazione marittima è gestita dal Consorzio del porto di Brindisi, ma i risultati della gestione sono passivi. Infatti i proventi derivanti dai vari canoni che riscuote il Consorzio per l'uso dei locali, dei macchinari, ecc., sono appena sufficienti a coprire la terza parte delle spese totali.

Si è constatata, perciò, la necessità di intervenire per coprire tale disavanzo, anche perché questa gestione esula dai fini istitutivi del Consorzio. Senza un adeguato intervento, il Consorzio potrebbe anche rinunciare a tale attività e lo Stato dovrebbe assumersi la gestione con tutti gli oneri relativi.

Il provvedimento in esame mira appunto a dare un contributo al Consorzio del porto di Brindisi, per rendere possibile la gestione della stazione marittima. Il contributo è previsto per l'anno 1955 in tre milioni di lire, successivamente verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente, ma non potrà comunque superare i tre milioni di lire. Il contributo verrà determinato con decreto del Ministro della ma-

rina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Per quanto riguarda la copertura, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Per la spesa di 3.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1955-56, si provvederà con quota parte delle disponibilità di cui al primo provvedimento di variazione al medesimo bilancio, per l'esercizio 1956-57 si provvederà con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, che riguarda i fondi occorrenti per far fronte a provvedimenti legislativi in corso.

Salvo un emendamento formale al secondo comma dell'articolo 1, per il resto credo che non ci siano obiezioni. Propongo, perciò, alla Commissione di voler dare la sua approvazione al provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BIMA.** Non ho nessuna difficoltà ad associarmi alla relazione dell'onorevole Troisi. Desidero però rilevare che il contributo previsto da questo disegno di legge deve essere fissato di anno in anno, il che significa che il Consorzio del porto di Brindisi dovrà avere sempre una gestione passiva; mentre, per mettere il Consorzio stesso in condizioni di poter realizzare il pareggio del proprio bilancio, sarebbe meglio limitare la concessione del contributo a un determinato periodo di anni, tenendo sempre presente che il contributo è dato in relazione alle risultanze del bilancio.

**PRESIDENTE.** Faccio rilevare all'onorevole Bima che nella relazione è detto chiaramente che questa spesa è di competenza del Ministero della marina mercantile. Se le somme previste non venissero date come contributo integrativo al Consorzio, la spesa relativa dovrebbe essere ugualmente sostenuta dal Ministero. Infatti nella relazione si legge: « Occorre considerare che la gestione della stazione marittima non rientra strettamente tra i compiti del suddetto Consorzio, e che ove tale ente fosse costretto a rinunciare all'incarico affidatogli, tale spese dovrebbero essere integralmente sostenute dallo Stato in considerazione delle insopportabili necessità del funzionamento della stazione stessa ai fini del traffico dei passeggeri delle linee che fanno capo a Brindisi ».

**GUADALUPI.** A nome del mio gruppo, dichiaro di essere perfettamente d'accordo con la relazione che precede il disegno di legge e con quanto ha esposto il relatore. In effetti si tratta di una spesa che non è di

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

competenza del Consorzio del porto di Brindisi, il quale ebbe l'affidamento della gestione della stazione marittima fin dal novembre del 1953 in base a un accordo intervenuto col Ministero della marina mercantile, che riconobbe una particolare capacità del consorzio stesso, costituito in precedenza con l'atto consortile e con l'approvazione del Parlamento. Del resto il Ministero della marina mercantile trovò la sua convenienza ad affidare al Consorzio, che gestisce la zona industriale in formazione nel porto di Brindisi, anche la gestione della stazione marittima.

La spesa in parola, come è detto nella relazione al disegno di legge, riguarda l'illuminazione, la guardiania, il riscaldamento, la pulizia dei locali e via di seguito; la spesa nei bilanci annuali ha costituito una forte passività. Sarebbe ingiusto che tale spesa gravasse sul misero bilancio del Consorzio del porto. Perciò, ove questo disegno di legge, che il Ministro della marina mercantile sollecitamente e opportunamente ha presentato al nostro esame e alla nostra approvazione, non riscuotesse il consenso del Parlamento, è evidente che il Consorzio del porto di Brindisi verrebbe a trovarsi nella necessità di scaricarsi di una responsabilità anche morale, che fino a questo momento ha soddisfatto in modo encomiabile, dimostrando capacità di organizzazione e di sorveglianza, come risulta non dalle proteste, ma dagli elogi che sono pervenuti allo stesso Ministero.

Detto questo, io vorrei sfruttare dell'occasione, se il Presidente me lo consente, per sottoporre all'attenzione della Commissione un altro problema, quantunque forse non possa apparire questo il momento più opportuno. Col disegno di legge in esame si solleva una piccola questione, che interessa il Consorzio del porto di Brindisi, cioè di uno dei porti dell'Adriatico. Ora, anche a nome del collega Bogoni, vorrei permettermi di presentare un ordine del giorno, che dovrebbe dar luogo a una prima discussione sull'importante e complesso problema della assegnazione delle linee di navigazione ai porti d'Italia.

Mi si potrà obiettare che l'argomento esula dal disegno di legge che stiamo per approvare; ma poiché siamo stati delegati a presentare questo voto a nome della comunità dei porti adriatici, non sarebbe male prenderne una prima cognizione.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. L'argomento non è attinente al disegno di legge in esame.

GUADALUPI. Però, per quello che sappiamo officiosamente, per il rinnovamento delle convenzioni con le società di navigazione di preminente interesse nazionale sarà presentato un provvedimento di delega al Governo.

DUCCI. Noi ci opporremo!

GUADALUPI. Noi vorremmo che si facesse un voto, perché venissero esaminati in tempo e in sede opportuna i desiderata della comunità dei porti adriatici.

PRESIDENTE. Potremmo esaminare il suo ordine del giorno, dopo avere approvato il provvedimento in discussione.

GUADALUPI. Poiché il porto di Brindisi non è il più importante, ma nemmeno il meno importante dei porti dell'Adriatico, e poiché recentemente è stato fatto un voto dalla comunità dei porti adriatici, presieduta dal Sindaco di Venezia, io porto in tempo utile questo voto a conoscenza della Commissione dei trasporti, perché al momento opportuno si tenga conto della necessità che ai porti adriatici siano assegnate tutte quelle linee che vi facevano scalo nell'anteguerra.

GATTO. Pur trattandosi di argomento che esula dall'ordine del giorno della odierna seduta della Commissione, io mi dichiaro favorevole a prendere in esame, dopo l'approvazione del disegno di legge in discussione, l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi.

JACOPONI. Noi siamo d'accordo con la relazione dell'onorevole Troisi. Perciò voteremo in favore del disegno di legge per il contributo al Consorzio del porto di Brindisi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Faccio rilevare che non si tratta di un contributo a titolo d'integrazione di bilancio; bensì di anno in anno si terrà conto del consuntivo e il contributo stesso non potrà essere superiore a 3 milioni di lire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955 in poi, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3.000.000 per l'anno 1955; per gli anni successivi, la detta misura, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilita di anno in anno,

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ».

Nel primo comma il relatore propone la soppressione delle parole « in poi ». Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Nel secondo comma il relatore propone un altro emendamento formale. « Mettere il punto dopo le parole « per l'anno 1955 » e sostituire alle parole « La detta misura » le altre « il detto contributo ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti già approvati.

« È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3.000.000 per l'anno 1955.

Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Alla copertura della spesa di lire 3.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà con riduzione del capi-

tolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione permanente (Trasporti) della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 2698, presentato dal Ministro della marina mercantile e relativo alla « concessione di un contributo annuo a favore del consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima », ricordate le recenti richieste avanzate al Ministero della marina mercantile dalla comunità dei porti adriatici in vista del rinnovo delle convenzioni governative con le società di navigazione di preminente interesse nazionale e tendenti ad ottenere una equa redistribuzione delle linee di navigazione e dei servizi marittimi in Adriatico, in modo da poter soddisfare le esigenze di tutti i porti adriatici; rilevato che non può trascurarsi la preminente funzione internazionale in tutti i tempi svolta dai porti di Brindisi e Bari e la conseguente necessità di svilupparne le attività economiche, commerciali e turistiche; rivolge voti al Ministro della marina mercantile, perché — in sede di distribuzione e fissazione delle linee di navigazione nel rinnovo delle convenzioni con le società di navigazione di preminente interesse nazionale — voglia tener conto delle richieste ampiamente motivate ed indirizzate dalla comunità dei porti adriatici al Ministero della marina mercantile e consideri la notevole importanza e la preminente funzione internazionale dei suddetti porti ».

TERRANOVA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo accetta l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Guadalupi, che reca anche le firme degli onorevoli Bogoni e Troisi, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Modifica all'articolo 171 del Codice postale  
e delle telecomunicazioni. (2423).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, già precedentemente discusso nelle sedute del 10, 26 ottobre, 14 e 30 novembre 1956 e 27 febbraio 1957.

Do la parola al relatore, onorevole Troisi.

**TROISI, Relatore.** Questo disegno di legge, che da vario tempo è all'esame della nostra Commissione, ha un carattere di urgenza, perché mi risulta che diverse concessioni sono scadute fin dal gennaio ed è necessario pertanto procedere al più presto ad una regolamentazione.

**VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Tuttavia le concessioni continuano a funzionare.

**TROISI, Relatore.** Però i rapporti non sono disciplinati in forma legislativa.

Il disegno di legge in esame, come ebbi modo di illustrare in una precedente seduta, piuttosto remota, detta appunto le norme per disciplinare i rapporti tra l'amministrazione e i concessionari, attualmente regolati secondo una prassi. Sostanzialmente con questo provvedimento si traduce in norme legislative la prassi esistente. L'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, come già feci rilevare, è troppo sintentico, per cui è necessario stabilire principi e norme più analitiche.

Ho voluto fare questo chiarimento, perché non sorga il dubbio che, approvando il disegno di legge, si determini uno sconvolgimento profondo nei rapporti amministrativi. Invero, i principi in base ai quali, secondo l'articolo sostitutivo, dovranno essere date le concessioni, vengono già applicati e i canoni attuali sono fissati tenendo presenti tali criteri direttivi.

Poiché l'amministrazione ha un potere discrezionale troppo lato, che in pratica potrebbe dar luogo a qualche arbitrio, il punto di vista che si è tenuto presente nella elaborazione del provvedimento, è questo: che in nessun caso i canoni possono superare quelli che si pagano per le comunicazioni con filo.

Alcuni colleghi, nella precedente seduta, domandarono quanto paga la S.M.E., quanto pagano gli altri organismi industriali. Fu prospettato anche un quesito di carattere tecnico sulla disponibilità delle bande di frequenza.

Per quanto riguarda la parte tecnica, il Presidente ebbe la diligenza encomiabile di fare delle precisazioni, messe a verbale. Io avrei ora delle notizie di carattere tecnico, ma forse annoierei tremendamente i colleghi. Quindi risparmio loro questo fastidio, restando in ogni modo a loro disposizione.

Per quanto riguarda i canoni che attualmente pagano la S.M.E. e gli altri grossi organismi industriali, posso fornire qualche elemento. La Bombrini Papodi ha una concessione della durata di 5 anni, che ha avuto inizio nel 1952. Il ponte-radio abbraccia 103 chilometri. Il canone che la società paga è di lire 1.413.275; per le comunicazioni telefoniche, tenendo conto della media delle conversazioni, il canone ammonterebbe a 5 milioni 336 mila lire. Con questa legge verrà a pagare il suddetto minore canone, perché ci sono le riduzioni per l'ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio. Si tenga presente che nel caso d'inesistenza del servizio pubblico il canone viene ridotto alla metà. Inoltre è prevista una ulteriore riduzione del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dall'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

**BIMA.** Vorrei che il relatore ci dicesse quale onere ha l'amministrazione attraverso la concessione dei ponti-radio, e quale onere avrebbe qualora queste comunicazioni, invece di essere fatte per radio, fossero fatte per filo.

**PRESIDENTE.** A noi gli oneri interessano poco. Quello che ci interessa è di sapere quale sia il massimo dei canoni a cui si può arrivare con il disegno di legge in esame. Se una determinazione si potesse introdurre con una norma precisa di legge, tutti gli onerevoli componenti della Commissione potrebbero sentirsi tranquilli, poiché la nostra preoccupazione è che il Ministero abbia una libertà assoluta di determinare un canone illimitato. Anche a me sono pervenute moltissime proteste da parte di diversi industriali. Perciò la Commissione desidera sapere quale è il limite massimo a cui si può arrivare nella imposizione del canone, in base agli elementi fissati nell'articolo unico del disegno di legge. Se il relatore potesse tranquillizzarci, proponendo un inciso qualsiasi in questo senso nel disegno di legge, sarebbero superate tutte le difficoltà.

**TROISI, Relatore.** Può essere interessante per la Commissione conoscere qualche altra

cifra. Gli istituti bancari usano largamente il mezzo di comunicazione dei ponti-radio. Ad esempio il Credito italiano, che dal 1952 ha una convenzione della durata di 5 anni per una rete di 4.654,3 chilometri con diverse stazioni ripetitrici — le stazioni ponte-radio sono possibili senza stazioni ripetitrici, quando la trasmittente è visibile rispetto a quella ricevitrice; quando invece la visibilità non c'è, occorre la stazione ripetitrice — paga un canone di 40.513.600 lire, che rappresenta una sensibile economia, perché l'istituto bancario, in base alle comunicazioni telefoniche calcolate per 300 giorni in un anno, avrebbe dovuto pagare 51 milioni e mezzo.

La Edison, con una rete di 42,1 chilometri, paga lire 262.336 rispetto ad un canone corrispondente in unità telefoniche di lire 1.638.000.

La Marzotto, che ha una concessione dal 1952 con una rete di ponti-radio di 528 chilometri, paga 9.878.400 lire.

La Società elettrica maremmana, con 167 chilometri di rete, paga 2.448.800 lire.

La Metanodotti, con 122 chilometri di rete, paga 1.769.280 lire, rispetto a 5.376.000 lire, importo annuo corrispondente alle unità telefoniche.

**PRESIDENTE.** Quello che questi organismi pagano, a noi interessa relativamente. C'è una disposizione del Capo provvisorio dello Stato — decreto 12 maggio 1947, n. 642 — la quale stabilisce il limite massimo da 5.000 a 100.000 lire, commisurato all'importo dell'impianto e per ciascuna stazione collegata. Questo decreto, in seguito al nuovo disegno di legge, verrebbe abrogato, perché si supererebbero quei limiti. Ora, a noi non interessa sapere quello che pagano attualmente i concessionari, ma quello che verrebbero a pagare in base ai principi fissati nel nuovo disegno di legge. Se il relatore potesse fissare con un emendamento il limite massimo, il nostro compito sarebbe facilitato. I limiti del decreto del 1947 sopra accennato, sono già superati di fatto, poiché abbiamo sentito parlare di canoni per decine di milioni.

**VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Il decreto citato non prevedeva né i trasmettitori né i ripetitori. L'aumento è determinato non solo per l'impiego delle bande di frequenza, ma anche per le stazioni ripetitrici.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti dell'onorevole Sensi presentati precedentemente si riferiscono al succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, poiché con essi si chiede che gli aumenti siano contenuti nei

limiti stabiliti da quel decreto. Però, in questo caso, il nuovo disegno di legge non avrebbe nessun senso, perché la materia risulterebbe già disciplinata con un provvedimento legislativo. Quindi la mia insistenza è diretta a questo fine: tenendo presenti gli emendamenti dell'onorevole Sensi, di insistere presso il rappresentante del Governo e il relatore perché venga chiarita la portata del disegno di legge, e si faccia conoscere il limite massimo al quale si potrà arrivare.

**TROISI, Relatore.** Si potrebbe inserire un comma di questo tenore: « Il canone annuo non potrà comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche ».

**VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Il Governo accetterebbe questo emendamento.

**BIMA.** Però il servizio telefonico è un servizio svolto dall'amministrazione, sul quale essa deve calcolare le spese e gli ammortamenti. Nel caso dei ponti-radio, invece, si tratta di una concessione che non costa niente all'amministrazione.

**VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Alla base di questa discussione sta il principio del monopolio. Non solo l'amministrazione fa una concessione, ma perde anche l'utile del traffico. Dai dati forniti dal relatore, risulta che i concessionari vengono a pagare un terzo o un quarto in meno di quello che dovrebbero corrispondere all'amministrazione usando le trasmissioni telefoniche. Credo quindi che la situazione sia favorevole e che non dobbiamo metterci in allarme per il preteso eccessivo canone che verrebbe a gravare sui concessionari, mentre essi ne ricavano invece un vantaggio. Come si è visto, il Credito italiano, che dovrebbe pagare per unità telefoniche 51.456.000 lire, con la concessione radio viene a pagare oltre 11 milioni di meno. Se prendiamo i dati relativi alla Banca commerciale, vediamo che, di fronte ad una spesa di 12 milioni 864 mila per comunicazioni telefoniche, essa viene a pagare un canone di concessione di 9.520.000 lire: quindi un risparmio di circa 4 milioni. L'Ufficio del genio civile, invece di 5 milioni per comunicazioni telefoniche, viene a pagare 45 mila lire per la concessione radio. La Società meridionale di elettricità di Napoli, che ha una concessione per 4 anni e 6 mesi, a cominciare dal 1955, con una rete di 139 chilometri, paga un canone attuale di 658.960 lire, rispetto ad un canone per unità telefoniche di lire 1.638.000. E così via di seguito.

BIMA. Se accettiamo di rimanere fermi al principio che il Ministero delle poste ha una esclusiva di tutte le comunicazioni, il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario può essere giusto...

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non si tratta di accettare: è un principio stabilito dalla legge.

BIMA. La legge può essere modificata.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma si tratta di una legge istituzionale del Ministero!

BIMA. Qualche settimana fa avete consentito a rinunciare al pagamento di una tassa per il trasporto dei pacchi fino a 20 chilogrammi. Volevate obbligare una persona che porta un panettone da Roma a Torino a pagare una tassa al Ministero!

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si trattava di un'altra cosa, cioè del trasporto per conto di terzi, non per conto proprio.

Se siamo alla legislazione attuale, è chiaro che dobbiamo accettarne tutte le conseguenze che ne derivano. I canoni sui ponti-radio vengono applicati come un vero e proprio dazio protettivo, perché l'amministrazione viene a perdere, in seguito alla concessione, una parte degli introiti per il traffico telefonico. Deve perciò proteggersi dalla concorrenza di questo mezzo, anche se il ponte-radio viene installato a spese del concessionario, e l'amministrazione ha soltanto la spesa di fare il decreto di concessione.

Invece gli emendamenti Sensi sono impostati sul concetto che la legge generale, riguardante il monopolio delle telecomunicazioni, in questo caso dovrebbe essere modificata.

PRESIDENTE. Non è esatto; qui è questione di *quantum*, è questione di limiti.

BIMA. Per conto mio, il *quantum* può anche essere rilevato in rapporto alle attuali tariffe, ma è il criterio del traffico presunto che io non posso accettare.

MENOTTI. Se ho ben compreso, fino a questo momento i canoni sono quasi tutti commisurati alle presunte unità telefoniche che dovrebbero pagare le ditte che si servono dei ponti. E siccome i canoni applicati per i ponti radio sono tutti inferiori alla spesa che le ditte dovrebbero sostenere se pagassero per unità telefoniche, le ditte stesse non hanno ragione alcuna di lamentarsi.

A me questo criterio sembra piuttosto empirico e perciò vorrei pregare il Sottosegretario di esaminare la possibilità di far pagare alle ditte sulla base della potenza della stazione;

la potenza dovrebbe essere calcolata in base alla distanza intercorrente fra il ponte di trasmissione...

PRESIDENTE. Questo è, appunto, uno dei criteri stabiliti dal disegno di legge. Ma non è questa la nostra preoccupazione: noi dobbiamo, invece, fissare un limite oltre il quale non sia possibile andare.

MENOTTI. D'accordo. E io penso che questo limite si possa determinare sulla base di un ragionamento logico quanto semplice, già seguito per le centrali elettriche: vale a dire, una media fra la potenza della stazione e la quantità presunta delle comunicazioni.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma è una cosa diversa! Non si tratta di potenza, bensì di bande di frequenza.

CERRETI. A me sembra che il criterio seguito dal disegno di legge sia giusto, non fosse altro perché perde quel carattere di genericità finora esistente ed offre maggiori garanzie per tutti; per le società e per la collettività.

Altrettanto giusto, però, mi sembra il criterio indicato dal Presidente e che il nostro relatore ha precisato in un concetto assolutamente chiaro: e cioè che il massimo non può esser mai superato. Io sono d'accordo su questo concetto e sarebbe auspicabile che si potesse mettere in atto.

Se vi è una lacuna, essa può individuarsi nella scarsa tutela dell'attività privata; per il resto, mi pare che la legge risponda a criteri giusti ed equi.

BIMA. Vorrei fare una proposta, e mi pare che sia nell'ordine di idee del nostro Presidente. Io dividerei puramente e semplicemente gli eventuali utenti del servizio dei ponti radio in due categorie: la categoria di quelli che se ne servono per attività commerciale o comunque privata — e per questa prima categoria io stabilirei come canone il corrispettivo del traffico presunto, al cento per cento naturalmente, perché il traffico presunto è di 80 unità in media mentre gli utenti ne possono effettuare anche cento — e la categoria di quelli tra gli utenti, come ad esempio istituti vari, i quali se ne servono per svolgere un'attività di carattere pubblico o comunque sociale. Per quest'ultima categoria applicherei l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642.

PRESIDENTE Il carattere sociale delle comunicazioni è già previsto al penultimo comma dell'articolo unico. Quanto all'articolo del decreto legislativo cui si riferisce l'onorevole Bima, faccio notare che esso giunge ad un

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

massimo di centomila lire. Possiamo noi legittimare addirittura una situazione di fatto così vantaggiosa per gli industriali, gli istituti finanziari, i bancari, per esempio? E quali altri istituti sarebbero altrimenti?

BIMA. Per me le banche rientrano nella prima categoria e quindi pagherebbero regolarmente. Si tratterebbe di altri istituti come l'E.N.I., ad esempio. In caso di un'improvviso incidente, infatti, ad esempio in una miniera, coi ponti radio questo ente avrebbe la possibilità di comunicare immediatamente per interventi di soccorsi e così via.

TROISI, *Relatore*. Leggendo attentamente il penultimo comma, tutto questo vediamo che può rientrarvi benissimo, perché in esso è previsto proprio il problema della sicurezza delle persone.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VIGO, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Devo rispondere brevemente all'onorevole Bima. Il monopolio è istituzionale e in tanto l'Amministrazione delle poste può vivere in quanto ha questo monopolio. Trattasi, tuttavia, di un monopolio attenuato, perché deve tener conto di tutte le esigenze di carattere pubblico e sociale. Tanto per fare un esempio, basterà che dica che le tariffe per i giornali sono aumentate di appena 30 volte quella vigente prima della guerra di Libia.

È evidente, quindi, che il monopolio ha una ragion d'essere; e questa ragion d'essere va ricercata, appunto, nelle passività dell'amministrazione per suoi servizi postali.

È appunto questo che deve richiamare l'attenzione e la sensibilità dell'onorevole Bima: il monopolio in tanto esiste in quanto l'Amministrazione ha tutti i servizi sociali passivi. Se non avessimo il monopolio, non potremmo far arrivare le lettere nelle frazioni, dove non esiste alcuna possibilità di guadagno; non terremmo aperti gli uffici in alcuni posti dove si spediscono tre telegrammi e quattro lettere al giorno. Perché, detto per inciso, l'Amministrazione ha una perdita di sei miliardi annui e più per il telegrafo.

Questo, in linea generale.

In secondo luogo, non è possibile infirmare o vulnerare il principio istituzionale dell'Amministrazione delle poste con una legge che riguarda un problema specifico. È evidente che la Commissione dispone dei mezzi idonei per provocare una riforma della legge istituzionale, ma è altrettanto evidente che non è questa la sede.

Per quanto riguarda l'altra precisazione, richiesta dall'onorevole Bima, devo rispondere che è vero che non tutti i ponti radio agiscono o servono comunicazioni dove il filo esiste, ma molte volte portano la comunicazione dove quella a filo non esiste, perché dove non vi è comunicazione a filo non vi è perdita e quindi il canone è mantenuto al limite minimo. E voi sapete che ci son canoni di un milione e canoni di ventimila lire.

Questo, naturalmente, solo dove non è stato possibile installare i pali, e si tratta di una parte veramente minima, perché tutta la Nazione è già tutta percorsa dalle palificazioni o per antenne aeree o con cavi sotterranei.

Nella fissazione dei canoni, noi abbiamo tenuto conto non solo del traffico ma anche della lunghezza; è evidente che, tanto per fare un esempio, alla Montecatini, che ha 60 magazzini ed agenzie succursali, non si può applicare lo stesso canone fissato per chi abbia soltanto 3 o 4 stazioni.

Ora, io non intendo dichiararmi contrario ad ogni specie di emendamento: sono pronto ad accogliere quegli emendamenti che non pregiudichino gli elementi istituzionali, che non pregiudichino quella che dovrebbe essere la percezione di un canone né il diritto alla legittimità di comporlo.

TROISI, *Relatore*. La situazione di monopolio deriva da circostanze obiettive, cioè dalla limitazione delle disponibilità delle frequenze. L'Italia aderì, nel 1946, alla Convenzione di Atlantic City; si arrivò in ritardo, per cui all'Italia fu assegnata una quota molto modesta di frequenze.

Gli onorevoli colleghi sanno che il servizio di radio comunicazione si va sempre più diffondendo; ora, essendo, come ho detto, limitata la disponibilità di frequenze, per non determinare posizioni di privilegio, è necessario fare riferimento sempre alle comunicazioni a filo. La situazione attuale è questa: non tutte le richieste pertanto possono essere soddisfatte, attesa appunto questa limitazione della bande di frequenza. È allo studio un piano di ripartizione su scala nazionale, che riveste carattere riservato, dato che sono in gioco motivi di particolare delicatezza riflettenti la sicurezza interna e la difesa nazionale. Quindi, in questo settore incidono anche le esigenze delle forze armate per i servizi di ordine pubblico connessi alla difesa civile. È noto il continuo estendersi dell'uso d'impianti radioelettrici ai fini della difesa del territorio nazionale (radar costieri, radar di avvistamento, radiofari, ecc.).

Ed ecco perché, per evitare sperequazioni e che si creino gruppi di privilegiati i quali riescano ad inserirsi in condizioni vantaggiose, si è fatto questo riferimento, tenendo tuttavia conto del fatto che in questo servizio ci sono oneri a carico del richiedente (acquisto e manutenzione dell'impianto in esercizio). Eventualmente, quando si tratta di località ove non ci sono servizi pubblici, il canone stesso è ridotto alla metà, come ho già accennato.

Per di più, un emendamento al succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato introdotto nel testo del disegno di legge in esame, afferma che i canoni medesimi possono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dall'articolo 251 del codice postale e delle telecomunicazioni sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone; mentre l'ultimo comma, poi, prevede un'altra agevolazione quando le comunicazioni servono per la trasmissione automatica dei segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione e all'azionamento di macchine attinenti alla attività del concessionario.

Quindi, senza scendere in ulteriori particolari, nel complesso, io penso che le apprensioni qui avanzate siano per lo meno esagerate, perché nel disegno di legge sottoposto al nostro esame si tien conto di una serie di fattori, che agiscono a favore del concedente, moderando sensibilmente il canone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

« All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione sulla base delle norme e tariffe in vigore per la concessione a privati di circuiti a filo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

1°) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2°) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3°) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4°) numero delle frequenze assegnate;

5°) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6°) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7°) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8°) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

« I canoni predetti possono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».

Al primo comma v'è un emendamento dell'onorevole Sensi così formulato:

« Sostituire il primo comma dell'articolo unico con il seguente:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione dei ponti radio, i relativi canoni sono determinati, nell'atto di concessione, nei limiti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642, tenendo conto dei seguenti elementi: ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Relatore, tendente a sopprimere sempre al primo comma le parole « sulla base delle norme e tariffe in vigore per la concessione a privati di circuiti a filo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico fino al n. 8, incluso, con la modifica di cui sopra:

« All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti ra-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

dio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

1°) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2°) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3°) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4°) numero delle frequenze assegnate,

5°) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6°) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7°) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8°) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio ».

*(È approvato).*

A questo punto c'è l'emendamento dell'onorevole Troisi, aggiuntivo del seguente comma:

« I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche ».

Pongo in discussione l'emendamento del Relatore.

BIMA. Sono contrario a questo emendamento, osservando che, qualora fosse stata accolta la mia precedente proposta, in qualche caso si sarebbe potuto percepire una misura del canone superiore a quella relativa a un presunto traffico previsto in concessione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Relatore nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Troisi al penultimo comma, tendente a sostituire la parola « possono » con la parola « debbono ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Sensi:

« Sostituire l'ultimo comma, dell'articolo unico, con il seguente:

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione au-

tomatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti alla attività del concessionario, o qualora siano di riserva ad altri collegamenti, si applicherà una riduzione inferiore al 25 per cento dei canoni normali ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Sensi:

« In via subordinata sostituire il penultimo comma dell'articolo unico con il seguente:

« Per i ponti radio che costituiscono collegamenti a sussidio di attività di notevole interesse sociale, i canoni predetti dovranno essere ridotti del 25 per cento ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Sensi:

« In via subordinata, sostituire il penultimo e ultimo comma dell'articolo unico, con il seguente:

« Per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone, e per quelli che non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, o che siano di riserva ad altro collegamento, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1946, n. 642 ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo unico nel testo del disegno di legge ministeriale emendato come sopra:

« I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo unico nel testo del disegno di legge ministeriale:

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».

(È approvato).

Do lettura del testo completo del disegno di legge che risulta così modificato:

« All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:

1°) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2°) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3°) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4°) numero delle frequenze assegnate;

5°) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6°) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7°) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8°) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

« I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto corrispondente in unità telefoniche.

« I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato

in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642 ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

IL PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » (2698):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 34 |
| Maggioranza . . . . .        | 18 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 34 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni » (2423):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 34 |
| Maggioranza . . . . .        | 18 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 31 |
| Voti contrari . . . . .      | 3  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bima, Bogoni, Boidi, Borsellino, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cappugi, Cerreti, Cervone, Concas, De Meo, Ducci, Durand de la Penne, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Guadalupe, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Lucchesi, Mancini, Maniera, Menotti, Moscatelli, Petrucci, Reali, Roasio, Rubeo, Sala, Sparapani, Troisi e Zanibelli.

In congedo:

De Biagi, Farinet e Sensi.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI